DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI OPERAI PERMANENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Art. 9

Applicabilità agli operai del Corpo forestale dello Stato delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90

Sono applicabili agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dalla presente legge, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nella legge stessa.

Versione in vigore dal 11 aprile 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato
Estremi	Legge 6 marzo 1968, n. 219
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dotazione-organica-del-ruolo-degli-operai-permanenti-del-corpo/art-9-applicabilita-agli-operai-del-corpo-forestale-dello-stato-delle-norme

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it